



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE  
" GUGLIELMO MARCONI "

VIALE DELLA LIBERTA', 14 - 47122 FORLI' TEL. 0543/28620  
PEC [fotf03000d@pec.istruzione.it](mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it) PEO [fotf03000d@istruzione.it](mailto:fotf03000d@istruzione.it) SITO WEB [www.itmarconiforli.edu.it](http://www.itmarconiforli.edu.it)  
CODICE FISCALE 80009470404 - CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D  
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS

[Digitare qui]

Comunicazione n. 191

Forli 19/11/2024

Ai docenti

Al personale Ata

Oggetto: richiesta permessi retribuiti (art. 35, comma 12 del CCNL 2019/21 sottoscritto in data 18/01/2024)

Con l'intenzione di contribuire a rendere più chiaro ed agevole il diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso retribuiti (ed eventualmente dei sei giorni di ferie fruibili durante l'anno per gli stessi motivi dei tre giorni di permesso), di cui all'art. 35, comma 12, del CCNL 2019/21

*"Il personale docente ... ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione",*

si ricorda quanto segue:

- 1) la documentazione rappresenta il presupposto giustificativo del permesso;
- 2) l'autocertificazione consente di documentare le ragioni alla base della richiesta di permesso anche senza "documenti", ma mediante dichiarazione personale.

Per quanto riguarda il significato e le responsabilità connesse con l'autocertificazione si richiama quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa":

- 1) Natura e scopo dell'autocertificazione (ai sensi dell' art. 47): consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, apposite dichiarazioni per comprovare stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato. La firma su tali dichiarazioni non deve essere più autenticata. L'autocertificazione sostituisce i normali certificati, rilasciati da una pubblica amministrazione, senza che ci sia la necessità di presentare, successivamente, il certificato vero e proprio;
- 2) Responsabilità della Pubblica Amministrazione: *"Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e*



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per lo Sviluppo e la Ricerca  
Nazionale per l'Università e la Ricerca  
Dipartimento per lo Sviluppo e la Ricerca  
Nazionale per l'Università e la Ricerca



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE  
"GUGLIELMO MARCONI"**

VIALE DELLA LIBERTÀ, 14 – 47122 FORLÌ TEL. 0543/28620

PEC [fotf03000d@pec.istruzione.it](mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it) PEO [fotf03000d@istruzione.it](mailto:fotf03000d@istruzione.it) SITO WEB [www.itmarconiforli.edu.it](http://www.itmarconiforli.edu.it)

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA: UF3RZS

[Digitare qui]

*all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni" (art. 71);*

- 3) Responsabilità del dichiarante: *"Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia" (art. 46).*

Risulta pertanto evidente che l'indicazione dei motivi alla base della richiesta di permesso debba essere sufficientemente dettagliata da garantire, alla Pubblica Amministrazione, "la possibilità di effettuare controlli e verifiche".

Per quanto riguarda, infine, il ruolo della Pubblica Amministrazione nella valutazione delle richieste di permesso e nella loro concessione risulta utile considerare quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza pubblicata in data 13/5/2024 (Civile Ord. Sez. L Num. 12991 Anno 2024 Presidente: Manna Antonio Relatore: De Marinis Nicola. Intera sentenza in allegato):

*"... l'esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l'indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l'opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze".*

Nel ribadire la completa disponibilità dello scrivente a garantire a tutti gli interessati la piena fruizione dei propri diritti contrattuali, invito a tenere in debito conto quanto sopra riportato all'atto di inoltro delle istanze.

Il dirigente scolastico  
prof. Marco Fuscelli